

ARTICOLO N.10 della LR 23/2004 e s. m. – Salvaguardia degli edifici vincolati		ALLEGATO A
Tipologia di vincolo	Modalità di applicazione	sanzioni
		CASO 1
Solo vincolo TTUU BCA	Intervento su ogni singola unità immobiliare (compreso parti comuni)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 150 mq€2.000 sino a 250 mq€4.000 sino a 300 mq €6.000 sino a 325 mq €8.000 oltre€10.000
	Intervento che riguarda l'organismo edilizio complessivo e che ricade nel caso della compromissione definitiva del bene (art. 10, 2 comma, ultimo cpv)	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000
	Intervento ricade nella Nuova costruzione , demolizione e ricostruzione	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000
	Cambio di destinazione d'uso senza opere secondo l'art. 28 LR 15/2013 (se non ammesso sempre ripristinabile)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 150 mq€2.000 +20% sino a 250 mq€4.000+20% sino a 300 mq €6.000+20% sino a 325 mq €8.000+20% oltre€10.000+20%
	Interventi rilevanti , come modifiche esterne non ripristinabili, così l'eliminazione di elementi tipici (solai scale, ecc) ma senza che si configuri la compromissione totale del bene tutelato	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 150 mq€2.000+50% sino a 250 mq€4.000+50% sino a 300 mq €6.000+50% sino a 325 mq €8.000+50% oltre€10.000+50%
	In caso di ampliamento che non si possa demolire senza gravi pregiudizi (art. 10, 2 co) : la maggiore superficie realizzata si quadruplica e si aggiunge alla superficie originaria al fine di individuare la sanzione base	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 150 mq€2.000 sino a 250 mq€4.000 sino a 300 mq €6.000 sino a 325 mq €8.000 oltre€10.000
	In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano (sempre ripristinabile) la sanzione base è incrementata di 2.000 euro per ogni UI aggiunta;	Demolizione o ripristino + Sanzione base + € 2.000 per ogni UI = Sino a 150 mq€2.000 sino a 250 mq€4.000 sino a 300 mq €6.000 sino a 325 mq €8.000 oltre€10.000
	In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano e non sia possibile il ripristino, l'incremento è di 5.000 per ogni UI aggiunta	Sanzione base + € 5.000 per ogni UI in aggiunta = Sino a 150 mq€2.000 sino a 250 mq€4.000 sino a 300 mq €6.000 sino a 325 mq €8.000 oltre€10.000

		CASO 2
VINCOLO PRG Per gli immobili che il prg sottopone a Restauro scientifico Restauro risanamento conservativo	Intervento su ogni singola unità immobiliare (compreso parti comuni)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 200 mq2.000 sino a 350 mq4.000 sino a 450 mq 6.000 sino a 500 mq 8.000 oltre 10.000
	Intervento che riguarda l'organismo edilizio complessivo e che ricade nel caso della compromissione definitiva del bene (art. 10, 2 comma, ultimo cpv)	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000
	Intervento ricade nella Nuova costruzione , demolizione e ricostruzione	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000
	Cambio di destinazione d'uso senza opere secondo l'art. 28 LR 15/2013 (se non ammesso sempre ripristinabile)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 200 mq€2.000+20% sino a 350 mq€4.000+20% sino a 450 mq €6.000+20% sino a 500 mq €8.000+20% oltre€10.000+20%
	Interventi rilevanti , come modifiche esterne non ripristinabili, così l'eliminazione di elementi tipici (solai scale, ecc) ma senza che si configuri la compromissione totale del bene tutelato	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 200 mq€2.000+50% sino a 350 mq€4.000+50% sino a 450 mq €6.000+50% sino a 500 mq €8.000+50% oltre€10.000+50%
	In caso di ampliamento che non si possa demolire senza gravi pregiudizi (art. 10, 2 co) : la maggiore superficie realizzata si quadruplica e si aggiunge alla superficie originaria al fine di individuare la sanzione base	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 200 mq€2.000 sino a 350 mq€4.000 sino a 450 mq €6.000 sino a 500 mq €8.000 oltre€10.000
	In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano (sempre ripristinabile) la sanzione base è incrementata di 2.000 euro per ogni UI aggiunta;	Demolizione o ripristino + Sanzione base +€ 2.000 per ogni Ui= Sino a 200 mq€2.000 sino a 350 mq€4.000 sino a 450 mq €6.000 sino a 500 mq €8.000 oltre€10.000
In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano e non sia possibile il ripristino, l'incremento è di 5.000 per ogni UI aggiunta	Sanzione base + €5.000 per ogni Ui= Sino a 200 mq€2.000 sino a 350 mq€4.000 sino a 450 mq €6.000 sino a 500 mq € 8.000 oltre€10.000	
		CASO 3
	Intervento su ogni singola unità immobiliare (compreso parti comuni)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 250 mq€2.000 sino a 400 mq€4.000 sino a 500 mq €6.000 sino a 550 mq €8.000 oltre€10.000
	Intervento che riguarda l'organismo edilizio complessivo e che ricade nel caso della compromissione	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000

VINCOLO PRG Riqualificazione e composizione tipologica Ripristino tipologico	definitiva del bene (art. 10, 2 comma, ultimo cpv)	
	Intervento ricade nella Nuova costruzione , demolizione e ricostruzione	la sanzione è sempre quella massima prevista: €20.000
	Cambio di destinazione d'uso senza opere secondo l'art. 28 LR 15/2013 (se non ammesso sempre ripristinabile)	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 250 mq2.000+20% sino a 400 mq4.000+20% sino a 500 mq 6.000+20% sino a 550 mq 8.000+20% oltre10.000+20%
	Interventi rilevanti , come modifiche esterne non ripristinabili, così l'eliminazione di elementi tipici (solai scale, ecc) ma senza che si configuri la compromissione totale del bene tutelato	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 250 mq2.000+50% sino a 400 mq4.000+50% sino a 500 mq 6.000+50% sino a 550 mq 8.000+50% oltre10.000+50%
	In caso di ampliamento che non si possa demolire senza gravi pregiudizi (art. 10, 2 co) : la maggiore superficie realizzata si quadruplica e si aggiunge alla superficie originaria al fine di individuare la sanzione base	Demolizione o ripristino + Sanzione base = Sino a 250 mq2.000 sino a 400 mq4.000 sino a 500 mq 6.000 sino a 550 mq 8.000 oltre10.000
	In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano (sempre ripristinabile) la sanzione base è incrementata di 2.000 euro per ogni UI aggiunta.	Demolizione o ripristino + Sanzione base + €2.000 per ogni Ui= Sino a 250 mq2.000 sino a 400 mq4.000 sino a 500 mq 6.000 sino a 550 mq 8.000 oltre10.000
	In caso di incremento del numero delle unità immobiliari ammesse dal piano e non sia possibile il ripristino,l'incremento è di 5.000 per ogni UI aggiunta	Sanzione base + € 5.000per ogni Ui= Sino a 250 mq2.000 sino a 400 mq4.000 sino a 500 mq 6.000 sino a 550 mq 8.000 oltre10.000
		CASO 4
Qualora al vincolo TUBCA si aggiunga la disciplina di tutela PRG Per gli immobili che il prg sottopone Restauro scientifico Restauro risanamento conservativo	Come sopra	Demolizione e o ripristino + la sanzione base è data dal caso 1 aumentata del 50% del caso 2
Qualora al vincolo TUBCA si aggiunga la disciplina di tutela PRG Riqualificazione e composizione tipologica Ripristino tipologico	Come sopra	Demolizione e o ripristino + la sanzione base data dal caso1 aumentata del 50% del caso 3
CRITERI GENERALI		
§ i mq è riferita alla Superficie utile calcolata sulla base della disciplina vigente al momento dell'accertamento e la contestazione è da accertare in relazione ad ogni singola unità immobiliare originaria oggetto di tutela ed oggetto di intervento non conforme alla disciplina degli edifici vincolati. Le superfici accessorie e spazi comuni concorrono al 60% nel calcolo della superficie utile		
§ se i lavori eseguiti abusivamente riguardano solo modifiche prospettiche –diverse bucatore , diverso posizionamento di balconi, ecc. la superficie calpestabile si divide per 4 se la parete è solo una, 3 se le pareti sono 2, per 2 se le pareti sono tre o più;		
§se le modifiche sono volumetriche e di sagoma anche in assenza di aumento di superfici calpestabili la sanzione si applica calcolando la superficie calpestabile e dividendo per 3		
§ Attenzione: ove la somma tra sanzioni base e maggiorazioni superi l'importo massimo della sanzione, questa si applica nel valore massimo : €20.000		

ARTICOLO N. 17 comma 3 lettera a) e b) LR 23/2004 e s. m. - Accertamento di conformità		ALLEGATO B
Tipologia d'intervento	Modalità di applicazione	sanzione
Nuova costruzione	Per ogni unità immobiliare	Doppio degli oneri +€ 2.000
Ampliamento		Doppio degli oneri +€ 2.000
Ristrutturazione con ampliamento	Per ogni unità immobiliare	Doppio degli oneri+€ 2.000
Ristrutturazione edilizia	Per ogni unità immobiliare	Doppio degli oneri+€ 1.000
Riqualificazione e ricomposizione edilizia con il metodo del ripristino tipologico e con aumento di cubatura	Per ogni unità immobiliare	Doppio degli oneri +€ 2.000
Restauro scientifico		Doppio degli oneri +€ 1.000
Restauro risanamento conservativo		Doppio degli oneri +€ 1.000
Riqualificazione e ricomposizione tipologica conservativo e senza aumento di cubatura		Doppio degli oneri +€ 1.000
Ripristino tipologico		Doppio degli oneri + € 1.000
CRITERI GENERALI		
<p>§ Art. 17 lettera a) si paga l'oblazione che consiste in una somma pari al contributo di costruzione in misura doppia o, in caso di esonero, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale e comunque per un ammontare mai inferiore a €2.000; In caso della lettera a) va applicato tutte le volte in cui l'intervento edilizio risulti realizzato in assenza di PDC o SCIA o in difformità da esso e comprende le tipologie riportate nell'All. B Quando l'intervento edilizio abusivo va inquadrato nel caso a) si rilascia PDC in sanatoria o SCIA in sanatoria.</p>		
<p>§ Art. 17 lettera b) si paga l'oblazione che consiste in una somma pari al contributo di costruzione in misura doppia o, in caso di esonero, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione e comunque per un ammontare mai inferiore a €1.000; In caso della lettera b) va applicato tutte le volte in cui l'intervento edilizio risulti realizzato in assenza di SCIA o in difformità da esso e comprende le tipologie riportate nella All B Quando l'intervento edilizio abusivo va inquadrato nel caso b) si rilascia SCIA in sanatoria.</p>		
<p>§ per le varianti in corso d'opera si applica lo stesso criterio, cioè la sanzione si determina secondo la tipologia d'intervento dell'All B esclusi i casi di All. C e casi residuali di cui all.E</p>		
<p>§ le parti comuni concorrono come unità immobiliare</p>		

ARTICOLO N. 17 comma 3 lettera c) LR 23/2004 e s. m. - Accertamento di conformità		ALLEGATO C		
Esclusi i casi di cui all'ALLEGATO B	somma, da 1000 euro a 5.000 euro, stabilita in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.	Incrementi di valore (AVi)		Sanzione (S)
		$(AVi - 1.000) \times (10.000 - 1.000)$ (50.000-10.000)	+ 1.000	
		S		
CRITERI GENERALI				
§ Incremento valore calcolato con riferimento ad ogni unità immobiliare + oneri se dovuti				
§ da un minimo di 1000 euro a un massimo di 5.000 euro, in relazione all'aumento di valore dell'immobile AVi, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.				

ARTICOLO N. 26 della LR 15/2013 e s. m. <i>Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità</i>		ALLEGATO D
Tipologia	Modalità applicativa	Sanzione
La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo	Ogni mese di ritardo fino a 12 mesi Per ogni unità immobiliare	€ 100,00 12 mesi = €1.200
Trascorsi 12 mesi, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni		€ 1.200+ € 1.000
Art. 23 comma 11	Se la conformazione della SCEA non avviene entro 60 gg e dei termini indicati nell'ordinanza	€ 1.000
CRITERI GENERALI		
§ La sanzione sarà erogata solamente alle mancate presentazioni di Segnalazione certificata di Agibilità per le opere assoggettate a SCIA o PdC Art. 13 e 17 della L.R. 15/2013		
§ <i>La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.</i>		
§ Non si contano le pertinenze se collegate catastalmente alle unità immobiliari principali		

ARTICOLO 17 comma 3 lettera c) LR 23/2004 e s. m. Nessun AUMENTO DI VALORE VENALE SANZIONE MINIMA € 1.000,00		ALLEGATO E
Tipologia d'intervento	Modalità applicativa	Sanzione
Manutenzione straordinaria	<p>ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI:</p> <p>caso 1) modifiche interne con opere strutturali rilevanti</p> <p>caso 2) demolizione e ricostruzione della copertura, con modifica del materiale e con inserimento del cordolo (30-35 cm)</p>	€ 1.000 + oneri
Ristrutturazione "leggera"	<p>caso 1) solo modifiche delle bucatore</p> <p>caso 2) solo modifiche interne ed lievi modifiche esterne</p> <p>caso 3) opere interne abbinata a cambio di destinazione d'uso con diminuzione di CU</p> <p>caso 4) leggera modifica della sagoma piani -volumetrica del fabbricato senza aumento di superficie calpestabile e di volume</p> <p>caso 5) accorpamento di due o più unità immobiliari con minime opere interne ed esterne</p> <p>caso 6) adeguamento funzionale, cioè modeste modificazioni delle partizioni poste fra unità immobiliari adiacenti associate a lievi modifiche interne ed esterne</p> <p>caso 7) mancata presentazione di variante in corso d'opera quando gli interventi riguardano i casi sopra riportati</p> <p>Caso 8) mancata presentazione di variante in corso d'opera nei termini di validità del titolo principale.</p>	€ 1.000+oneri
CRITERI		
§ il contributo di costruzione se dovuto;		

ARTICOLO 13 COMMA 4 BIS <i>Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali</i>		ALLEGATO F													
Tipologia d'intervento	Modalità applicativa	Sanzione													
Nuova costruzione PDC	€ 20.000 (§)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Incrementi di valore (AVV)</th> <th>Sanzione (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2001 < AVV < 16.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>16.001 < AVV < 32.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>32.001 < AVV < 50.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>> 50.001</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>		Incrementi di valore (AVV)	Sanzione (S)	< 2.000	2.000	2001 < AVV < 16.000	5.000	16.001 < AVV < 32.000	10.000	32.001 < AVV < 50.000	15.000	> 50.001	20.000
Incrementi di valore (AVV)	Sanzione (S)														
< 2.000	2.000														
2001 < AVV < 16.000	5.000														
16.001 < AVV < 32.000	10.000														
32.001 < AVV < 50.000	15.000														
> 50.001	20.000														
Ampliamento PDC	€ 20.000	valori espressi in euro													
<i>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA con il metodo del ripristino e con aumento di cubatura SCIA o PDC</i>	€ 20.000														
CRITERI GENERALI															
<i>§ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.</i>															
<i>§ la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.</i>															
<i>§ I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico</i>															

		ALLEGATO G
Aggiornamento e parziale modifica della tabella delle sanzioni per violazioni del RUE allegata alla DCC n. 21/2009		
FATTISPECIE DI VIOLAZIONE	ARTICOLO DEL RUE	SANZIONE PECUNIARIA (in €.):
1. 1.Mancato esperimento della procedura di controllo o inottemperanza alle prescrizioni impartite	33.0 comma 3	Sanzione minima € 2.000 Come da art. 10 LR 23/2004 e Allegato A
2. Realizzazione di opere di M.O. su immobili in zona A o vincolati senza aver ottenuto il N.O. comunale o in difformità dal N.O.	33.1 comma 5	SOPPRESSO
3. Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi per l'attività di M.O. di cui all'art.33.1 del R.E.	33.1 comma 4	SOPPRESSO
4. 2.Mancata comunicazione inizio lavori per permesso di costruire	33.2 comma 1	Misura ridotta: € 200,00
5. 3.Comunicazione inizio lavori mancante degli allegati obbligatori di cui all'art. 90, comma 9, D.lgs. n. 81/2008 (DURC + doc relativa ad impresa)	33.2 comma 2, 1° capoverso	Misura ridotta: €300,00
6. 4.Mancata comunicazione variazione nominativi sulla comunicazione inizio lavori, di fine lavori, del collaudatore strutturale(dove richiesto) e del D.L.	33.2 comma 3, 2° capoverso e LR 19/2008	Misura ridotta: €100,00
7. 5.Comunicazione inizio lavori inesatta o incompleta	33.2, comma 3,	Misura ridotta:- €100,00
8. 6.Inizio lavori prima del ritiro del permesso di costruire	33.4 comma 2	Misura ridotta: € 300,00
9. 7.Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi	33.4 comma 3	Misura ridotta: €150,00
10. 8.Mancanza di cartello di cantiere	33.5, comma 1	Misura ridotta: € 300,00
11. 9.Violazione norme conduzione del cantiere	33.5 commi 2, 3	Misura ridotta: €309,00

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE	ARTICOLO DEL RUE	SANZIONE PECUNIARIA (in €.):
12. 10. Assenza o inadeguata segnalazione del cantiere	33.5, comma 4	Misura ridotta: € 309,00
13. Presentazione della DIA di variante minore in corso d'opera, dopo l'avvenuta ultimazione lavori del titolo abilitativo originario	33.9 comma 2	SOPPRESSO
14. 11. Mancata comunicazione fine lavori (anche CILA)	34.0 comma 1	Misura ridotta: € 200,00
15. 12. Comunicazione fine lavori inesatta o incompleta	34.0 comma 2	Misura ridotta: € 100,00
16. 13. Mancata presentazione del collaudo strutturale entro 60 gg dalla fine lavori	LR 19/2008	Misura ridotta: € 200,00
17. Comunicazione fine lavori mancante della scheda tecnica descrittiva e della domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità	34.0 comma 3 (Art.21 comma 5 LR 31/2002)	SOPPRESSO
18. 14. Inosservanza obbligo di mantenimento di edifici e aree libere in conformità alle disposizioni di sicurezza, igiene e decoro pubblico	Art. 35.2 comma 1	Misura ridotta:- € 309,00 e assegnazione di un congruo termine per l'adeguamento (da 15 a 90 gg)
19. 15. Mancato adempimento dei termini e di quanto disposto da altri enti (es.: VVF, ARPAER, ASL) riguardanti la materia di sicurezza e igiene ivi comprese le disposizioni per il mantenimento del C.P.I	Art. 35.2 comma 1	Misura ridotta:€ 309,00 e nel caso la situazione lo richieda Ordinanza all'adeguamento a 60 gg
20. 16. Mancato rispetto dei termini assegnati per l'adeguamento	Art. 35.2 comma 1	Misura ridotta:€ 309.00 con diffida ad adeguarsi in 6 mesi
21. 17. Inosservanza di ordinanze nei casi di cui al R.U.E.	Art. 33.5 comma 6 Art. 35.2 comma 1	Misura ridotta: €309.00
22. Proprietario o conduttore o terzo che se ne è assunta la responsabilità che non ottempera agli obblighi di controllo o manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva	15 comma 5	SOPPRESSO
23. Omessa redazione del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva	15 comma 6	SOPPRESSO
24. Omessa consegna, da parte del costruttore, al proprietario dell'immobile della certificazione energetica, con le modalità di cui all'art. 6, comma 1	15 comma 7	SOPPRESSO

ARTICOLO 16 BIS della LR 23/2004 e s. m. <i>Sanzioni per interventi di attività edilizia libera</i>		ALLEGATO H
Tipologia d'intervento	Modalità di applicazione	Sanzione
<i>attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della LR n. 15 del 2013</i>	Mancata CILA	€ 1.000,00
<i>attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della LR n. 15 del 2013</i>	Opere eseguite in difformità dalla comunicazione ma conformi alle norme urbanistiche	€ 1.000,00
<i>attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della LR n. 15 del 2013</i>	Comunicazione tardiva quando i lavori sono in corso	€ 333,00
<i>attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della LR n. 15 del 2013</i>	in caso sia invece accertato con sopralluogo degli uffici inizio lavori in assenza di CILA	€ 1.000,00
Articolo 7 comma 2	<i>mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti</i>	€ 1.000,00
Articolo 7 comma 3	<i>mancata comunicazione alla struttura ..del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale</i>	€ 1.000,00
Attività edilizia libera	<i>eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia</i>	<i>sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro</i>
CRITERI GENERALI		
<i>§ la sanzione si applica solo se l'interessato non provveda al ripristino dello stato legittimo</i>		
<i>§ Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.</i>		